



**Servizio “#PiùConnessi” - Ufficio Registro Imprese**

**OGGETTO:** CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO “MINIMARCHET DEL SOLE DEGLI EREDI NERVINO SNC” POSTA IN SCIoglimento SENZA LA MESSA IN LIQUIDAZIONE ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 19/02/1996.

**Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese**

**Tenuto conto** degli elenchi elaborati dalla società in house Infocamere Scpa per la finalità dei procedimenti di cancellazione d’ufficio e di eventuali posizioni individuate nel corso dei procedimenti dell’ufficio stesso;

**Premesso** che la società in nome collettivo con denominazione “Minimarchet del sole degli eredi Nervino snc”, con sede legale in Diamante - Via Monaca snc, iscritta al Rea nr. 95829 e con codice fiscale 01367630785 risulta essere stata posta in scioglimento, senza la messa in liquidazione, a far data del 06/06/1995;

**Considerato** che per la società indicata in oggetto è stato deliberato lo scioglimento senza la nomina di alcun liquidatore, senza che venisse richiesta anche la contestuale cancellazione con la sua conseguente iscrizione d’ufficio nel Registro Imprese a far data dal 19/02/1996;

**Considerato** che il Giudice del Registro *pro-tempore* - a seguito di alcuni ricorsi avverso provvedimenti di rifiuto dell’iscrizione della cancellazione, ai sensi dell’art. 2191 c.c. ha espresso l’orientamento di considerare l’iscrizione d’ufficio delle società di persone sciolte senza la messa in liquidazione anteriormente al 19 febbraio 1996 (data di istituzione del Registro delle Imprese) come avvenuta “*senza che esistessero le condizioni previste dalla legge*”, essendo tali società da considerarsi estinte per aver definito ogni rapporto pendente;

**Vista** la determinazione n. 136 del 10/10/2006 con la quale, in conformità ad analoghe decisioni del Giudice di Vigilanza, è stata disposta la cancellazione d’ufficio delle società di persone, in scioglimento senza la messa in liquidazione anteriormente al 19/02/1996, iscritte d’ufficio a quella data;

**Considerato** che il permanere dell’iscrizione nel Registro Imprese di tali soggetti non risponde al principio di trasparenza dell’informazione economica e comporta il maturare del diritto annuale, ai sensi della normativa vigente in materia;

**Tenuto conto** che la cancellazione d’ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell’ufficio del Registro Imprese;

**Preso atto** che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla dott.ssa Consuelo Milione;

**Preso atto** che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all’argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell’Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

**Visto** l’art.2188 che istituisce il Registro delle Imprese;

**Vista** la legge 580/93, all’art.8, e il Regolamento di attuazione approvato con il dpr 581/95;

**Vista** la legge 241/1990;



**Richiamata** la nomina della scrivente quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013;

**Ritenuta** la propria competenza in merito e per quanto in premessa;

### DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della società "Minimarchet del sole degli eredi Nervino snc", iscritta al Rea nr. 95829, a decorrere dal 19/02/1996 data di istituzione del Registro delle Imprese;
2. di pubblicare il presente provvedimento in modo permanente sul sito istituzionale [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it) alla sezione dedicata ai procedimenti di "cancellazioni d'ufficio".

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese**  
- Avv. Erminia Giorno -

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."